



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 22

DEL 19/02/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE REGOLAMENTATO DALLA SEGNALETICA MOBILE VERTICALE/IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO/MOVIERI IN VIA PIAVE, DAL CIVICO N. 20BIS A VIA TORINO, PER IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA, DA PARTE DELL'IMPRESA D.H.D. S.R.L. CON SEDE IN LOMBARDORE (TO), PER CONTO DI SMAT S.P.A. PROROGA ORDINANZA N. 11 DEL 27/01/2026.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha in gestione il Servizio Idrico Integrato di questo Comune, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/2/2003 e successiva stipulata della Convenzione del 8/4/2004, contenente le condizioni di gestione del Servizio, l'utilizzo del suolo e del sottosuolo, necessari alla posa di nuove condotte idriche, fognarie e alla manutenzione di quelle esistenti;
- con DGC n. 31 del 30/8/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento ad oggetto "SOSTITUZIONE CONDOTTE IDRICHE IN CEMENTO AMIANTO IN VIA PIAVE, VIA TORINO, VIA AOSTA, VIA AIRAUDA, VIA DEI PRATI VIA VERCELLI, VIA VAL DELLA TORRE, DA PIAZZA ROSSI A VIA SUSÀ. SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA VAL DELLA TORRE, DA PIAZZA ROSSI A VIA SUSÀ - (Cod. Interv. 9771-9772)", pervenuto in data 22/12/2022, prot. n. 28830, per una spesa complessiva pari ad € 2.025.000,00.

Constatato che in data 18/02/2026, prot. n. 2941, da parte dell'impresa D.H.D. S.r.l. con sede in Lombardore (TO), via Rivarolo Beltrama n. 30, in qualità di esecutrice lavori per conto SMAT S.p.A., è stata richiesta l'emissione di apposita proroga dell'ordinanza n. 11 del 27/01/2026 per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata, restringimento di carreggiata e senso unico alternato di circolazione regolamentato dalla segnaletica mobile verticale/impianto semaforico provvisorio/movieri, in via Piave, dal civico n. 20bis a via Torino, al fine di proseguire tali lavorazioni.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- 1) dal **28/02/2026** al **10/04/2026**, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e comunque sino a fine lavorazioni, in via Piave, dal civico n. 20bis a via Torino, a tratti di strada consecutivi e alterni:
 - l'istituzione temporanea DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE, LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H;
 - l'istituzione temporanea del DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA;
 - l'istituzione temporanea del RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE REGOLAMENTATO DALLA SEGNALETICA MOBILE VERTICALE/IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO/MOVIERI, qualora per constatazioni di carattere tecnico e le lavorazioni da effettuarsi non consentano l'ordinaria circolazione veicolare in sicurezza;opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

DISPONE

che l'impresa D.H.D. S.r.l. con sede in Lombardore (TO), in qualità di esecutrice lavori per conto SMAT S.p.A., provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza all'impresa D.H.D. S.r.l., in qualità di esecutrice lavori per conto SMAT S.p.A. e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dai lavori, posizionati a propria cura e spese;

AVVERTE

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, lì 19/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FIGURELLI Arch. Raffaele

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*